

Legge di Bilancio 2024

Disposizioni in materia pensionistica

Pensioni contributive

Il comma 125 contempla diverse disposizioni in materia di pensione di vecchiaia e anticipata per i lavoratori “contributivi puri”, cioè privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

In particolare:

- viene eliminato il limite di 1,5 volte l’assegno sociale (di cui all'[art. 3](#), comma 6, [legge n. 335/1995](#)) per l’accesso alla pensione di vecchiaia a 67 anni e 20 anni di contributi. Nello specifico, con la modifica apportata si prevede che il diritto alla pensione di vecchiaia potrà essere conseguito a condizione che l’importo della pensione non risulti inferiore all’importo dell’assegno sociale;
- viene rimodulata la misura minima posta come condizione per il pensionamento anticipato a cui accedono coloro che hanno raggiunto 20 anni di contributi e 64 anni di età. In particolare, per la generalità dei soggetti, viene aumentato da 2,8 volte a 3,0 volte l’assegno sociale il requisito di importo soglia mensile per il pensionamento anticipato. La misura resta pari a 2,8 per le donne con un figlio, mentre scende a 2,6 volte per le donne con due o più figli;
- viene previsto che il trattamento di pensione anticipata sarà riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di vecchiaia;
- viene disposto che il trattamento di pensione anticipata decorrerà trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei complessivi requisiti previsti;
- il requisito contributivo dei 20 anni verrà legato all’incremento dell’attesa di vita.

Riscatto dei periodi non coperti da retribuzione

Per i lavoratori “contributivi puri”, non titolari di pensione, ai commi da 126 a 130 si prevede, in via sperimentale per il biennio 2024-2025, la possibilità di riscattare (in tutto o in parte), nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi, i periodi antecedenti al 1° gennaio 2024 compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato, non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo.

La domanda di riscatto potrà essere presentata dall’assicurato o dai suoi superstiti o dai suoi parenti ed affini entro il secondo grado.

Per i lavoratori del settore privato l’onere per il riscatto potrà essere sostenuto dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso.

In tale caso, l'onere sarà deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi di lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'[art. 51](#), comma 2, lettera a), [TUIR](#).

Il pagamento dell'onere per il riscatto potrà essere effettuato in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

La rateizzazione dell'onere non potrà essere concessa nei casi in cui i contributi di riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari.

L'INPS provvederà all'accredito della contribuzione al termine del pagamento.

Rivalutazione delle pensioni

I commi 134 e 135 modificano le percentuali di indicizzazione degli assegni pensionistici nel 2024, riducendo di 10 punti percentuali - dal 32 al 22% - la rivalutazione per le pensioni superiori a 10 volte il trattamento minimo.

A seguito dell'intervento normativo, per il 2024, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è stabilita in misura pari:

- al 100% dell'inflazione, per le pensioni pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo;
- all'85% dell'inflazione, per le pensioni tra 4 e 5 volte il trattamento minimo;
- al 53% dell'inflazione, per le pensioni tra 5 e 6 volte il minimo;
- al 47% dell'inflazione, per le pensioni tra 6 e 8 volte il minimo;
- al 37% dell'inflazione, per le pensioni da 8 a 10 volte il minimo;
- al 22% dell'inflazione, per le pensioni per gli assegni oltre 10 volte il minimo.

APE sociale

Al comma 136 viene prorogata per tutto il 2024 l'APE sociale, con incremento del requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi.

A seguito della modifica, pertanto, nel 2024, possono accedere all'APE sociale i soggetti con un'età anagrafica minima di 63 anni e 5 mesi, che non siano già titolari di pensione diretta e siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

- disoccupati che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni e abbiano concluso la prestazione per la disoccupazione loro spettante. Lo stato di disoccupazione si configura anche nel caso di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi;

- caregiver che assistono da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave (ai sensi dell'[art. 3](#), comma 3, [legge n. 104/1992](#)), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, a condizione di possedere un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

- lavoratori con invalidità pari ad almeno il 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile) e in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

- lavoratori dipendenti al momento della decorrenza dell'APE sociale, che svolgono specifiche attività lavorative "gravose" (indicate nell'Allegato C alla [legge n. 232/2016](#)) da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni. Per gli operai edili, per i ceramisti e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta il requisito dell'anzianità contributiva è di almeno 32 anni (anziché 36 anni). Non viene invece confermata la possibilità di accedere all'APE sociale anche per il 2024 per gli appartenenti alle categorie professionali individuate all'allegato 2, annesso alla legge di Bilancio 2022 ([legge n. 234/2021](#)).

Ai sensi del comma 137, il beneficio non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Opzione donna

I nuovi requisiti generali richiesti per l'Opzione donna sono:

- il raggiungimento di 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023;

- il compimento, entro il 31 dicembre 2023, di 61 anni di età; il requisito anagrafico è ridotto a 59 anni, con 2 o più figli, ed a 60 anni di età con un figlio solo;

- l'attesa di un periodo di finestra, a partire dalla data di maturazione dell'ultimo requisito e sino alla decorrenza della pensione, pari a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti, 18 mesi per le lavoratrici il cui trattamento è liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Le finestre di attesa non si applicano alle lavoratrici del comparto scuola e degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), alle quali si applica la finestra unica di accesso, collocata rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre dell'anno; tuttavia, tali lavoratrici devono possedere i requisiti connessi all'appartenenza alle categorie tutelate alla data di presentazione della domanda di pensione; gli stessi requisiti non devono essere oggetto di ulteriore verifica alla decorrenza del trattamento pensionistico.

Per accedere all'Opzione donna, è necessario che i soggetti beneficiari appartengano ad una delle di seguito elencate categorie:

a) Caregiver: si tratta di coloro che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi:

- il coniuge o un parente di primo grado convivente, con handicap in situazione di gravità

- in alternativa, un parente o un affine di secondo grado convivente, ma soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età, oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti

b) Invalide civili: si tratta di coloro che risultano con un'invalidità civile riconosciuta in misura pari o superiore al 74%;

c) Lavoratrici o licenziate da imprese in crisi: si tratta di lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali risulti attivo alla data del 1° gennaio 2023, o attivato in data successiva, un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa, istituita presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Quota 103

Si riconosce anche per il 2024 la possibilità di accedere al pensionamento anticipato con "Quota 103", ma con alcune penalizzazioni per chi matura i requisiti nel corso del 2024.

Il trattamento pensionistico può ora essere conseguito laddove siano raggiunte, entro il 31 dicembre 2024, un'età minima di 62 anni e una contribuzione minima di 41 anni.

Cambiano le "finestre mobili di attesa", che, per chi matura il diritto al trattamento nel 2024, spostano la decorrenza della pensione in avanti non più di 3 e 6 mesi, rispetto alla data di maturazione dei requisiti, ma di 7 mesi, per i lavoratori del settore privato e 9 mesi, per i dipendenti pubblici.

Particolarmente sfavorevole, poi, risulta il calcolo della Quota 103 per coloro che ne perfezionano le condizioni nell'arco del 2024: in questi casi, difatti, si applica il **ricalcolo integralmente contributivo**. Questa tipologia di calcolo risulta normalmente penalizzante, anche se il taglio dell'assegno, rispetto al calcolo retributivo-misto, può variare notevolmente in base alla situazione previdenziale personale, risultando addirittura favorevole in alcune ipotesi. Nella valutazione di convenienza, si deve anche considerare che, è riconosciuto, quale tetto massimo dell'assegno, il valore lordo mensile massimo non superiore a 4 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, fin quando maturerebbero i requisiti di accesso al sistema pensionistico

Ai sensi del comma 140, i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici della Quota 103 possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione *generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima*. In conseguenza dell'esercizio di tale facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

Bisogna rammentare che la Quota 103 è **incompatibile** con l'**attività lavorativa**, sino al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Risulta unicamente cumulabile con i redditi di lavoro autonomo occasionale ([art. 2222](#) c.c.) sino a 5.000 euro annui lordi.

Pensione dipendenti pubblici

Ai commi da 157 a 165 si prevede la modifica dei criteri di calcolo delle quote retributive di trattamento pensionistico per i casi di pensionamento anticipato nei regimi delle Casse CPDEL (Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali), CPS (Cassa per le pensioni dei sanitari), CPI (Cassa per le pensioni degli insegnanti), CPUG (Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori). L'intervento correttivo ha come oggetto i trattamenti pensionistici aventi una decorrenza iniziale successiva al 31 dicembre 2023 con la applicazione esclusivamente nei casi in cui l'anzianità contributiva inerente alla quota retributiva fosse inferiore a 15 anni.

Leggi anche [Pensioni pubblico impiego: quali sono le regole per il 2024](#)

In particolare, viene previsto che le quote di pensione a favore degli iscritti alle predette casse, liquidate, a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a 15 anni, sono calcolate con l'applicazione dell'aliquota prevista nella tabella di cui all'Allegato II. Per le anzianità superiori a 15 anni continua a trovare applicazione:

- per le casse CPDEL, CPS e CPI, la tabella di cui all'allegato A della [legge n. 965/1965](#);
- per la cassa CPUG, la tabella A allegata alla [legge n. 16/1986](#).

Per i casi di anzianità contributiva (rientrante nel sistema retributivo) pari o superiore a 15 anni e zero mesi, l'aliquota di rendimento resta pari a quella già prevista in precedenza per la relativa e specifica anzianità. In ragione del riferimento ai soli casi in cui l'anzianità contributiva inerente alla quota retributiva sia inferiore a 15 anni, la modifica può interessare esclusivamente soggetti che avessero meno di 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, dunque soggetti per i quali la quota retributiva è relativa solo all'anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1995.

Come specificato durante l'*iter* parlamentare della legge di Bilancio 2024:

- la riduzione del trattamento pensionistico sarà applicata in sede di liquidazione dello stesso solo nei casi delle pensioni anticipate;
- le disposizioni non si applicano ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro 31 dicembre 2023 e nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione;
- al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute e di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per gli iscritti alla CPS nonché per gli iscritti alla CPDEL che cessano l'ultimo rapporto di lavoro da infermieri, la riduzione del

trattamento pensionistico sarà a sua volta ridotta in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell'accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile.

Al comma 162 viene rivista la disciplina delle finestre di uscita per la pensione anticipata, a cui potranno accedere i soggetti che hanno maturato un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi, nel caso di uomini, e di 41 anni e 10 mesi, nel caso di donne.

In particolare, per gli iscritti alle Casse CPDEL, CPS, CPI, CPUG il trattamento pensionistico decorre trascorsi:

- 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024;
- 4 mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025;
- 5 mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2026;
- 7 mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027;
- 9 mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti, se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028.

I commi 164 e 165, inoltre, modificano i limiti massimi di permanenza in servizio:

- per i dirigenti medici e sanitari nonché per gli infermieri del Servizio sanitario nazionale;

Tali soggetti possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, fermo restando il limite massimo anagrafico di 70 anni.

- per i medici di ruolo dell'INPS e dell'INAIL.

Tali soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2024, possono presentare domanda di autorizzazione per la permanenza in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.

Riscatto

Rivalutazione pensioni

sanita